

Corsi di laurea magistrale in:

- Economia, finanza e impresa
- Gestione strategica e marketing digitale

Crisi, risanamento e reporting

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2023-2024

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Accordi di ristrutturazione dei debiti: finalità e natura

L'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti (introdotto nella Legge Fallimentare con il DL 80/2005 – **art 182 bis l.f.**) è deputato al superamento della crisi di natura finanziaria dell'impresa, attraverso la stipula di uno o più **accordi di natura privatistica (negoziale)** tra l'imprenditore in stato di crisi e i suoi creditori.

Gli accordi sono **caratterizzati da una fase stragiudiziale** nella quale l'imprenditore «rinegozia» con i creditori la propria situazione debitoria **e da una giudiziale** in cui l'accordo, per essere produttivo di effetti, necessita dell'omologazione del Tribunale. L'istituto **ha natura di procedura concorsuale**.

Il debitore può stipulare sia un unico accordo sottoscritto da tutte le altre parti e sia una pluralità di accordi tra loro collegati.

Gli «accordi di ristrutturazione dei debiti» sono da un lato **negozi di diritto privato** disciplinati secondo le regole dei contratti e dall'altro costituiscono un **procedimento giudiziale**.

Il termine «ristrutturazione» può indurre a ritenere che la finalità degli accordi consista nel riequilibrio finanziario in vista della conservazione dei complessi produttivi: in realtà è pienamente legittima una ristrutturazione di natura liquidatoria.

Accordi di ristrutturazione dei debiti: parti dell'accordo

«*Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'**imprenditore, anche non commerciale** e diverso dall'imprenditore minore, **in stato di crisi o di insolvenza**, con i creditori che rappresentino almeno il **sessanta per cento dei crediti** e sono soggetti ad omologazione*» (art 57 CCI). Possono essere stipulati dall'imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo o gruppo di imprese (**presupposto soggettivo**).

Sono parte degli accordi:

- l'imprenditore
- i **creditori** (anche solo uno)
- i **terzi non creditori** - titolari di diritti reali su beni di proprietà del debitore (es. titolari di diritti di ipoteca o pegno su beni di proprietà dell'imprenditore che sia terzo datore di garanzia reale)
- I **terzi che non siano titolari di posizioni favorevoli** nei confronti dell'imprenditore ma che concludono accordi funzionali al piano (es. accordi di nuova finanza).

Negozi di diritto privato (art 1326 c.c.): ciascun negozio bilaterale dovrà intendersi concluso quando il proponente avrà avuto conoscenza dell'accettazione.

Creditori: maggioranza qualificata

Per ottenere l'omologazione da parte del Tribunale (art 48 CCI) e quindi produrre effetti, l'accordo di ristrutturazione deve essere «stipulato» **con tanti creditori** che rappresentino **almeno il 60% dei crediti dell'impresa**.


Al fine del computo della percentuale **vanno considerati tutti i crediti**:

- privilegiati e chirografari
- scaduti e non ancora scaduti
- muniti di titolo esecutivo o meno
- prededucibili (con la sola esclusione dei crediti per finanziamenti funzionali alla presentazione della domanda di omologazione degli accordi)
- postergati

La percentuale va calcolata sulla base dell'ammontare dei crediti e non del numero dei creditori. L'accordo potrebbe essere stipulato anche da un solo creditore.

I creditori estranei all'accordo (dissenzienti o non partecipanti ad esso) **devono essere pagati integralmente** (entro il termine di 120 giorni dall'omologazione dell'accordo).

Accordi di ristrutturazione dei debiti: la procedura



Misure protettive nel corso delle trattative

Nel corso delle trattative con i creditori e prima del deposito della domanda di omologazione, il debitore in crisi può chiedere al Tribunale una **anticipazione della tutela del proprio patrimonio** nel tempo necessario a raggiungere e formalizzare l'accordo con i creditori (**misure protettive** – art 54 co.3 CCI)

A tal fine il debitore deve:

- provare l'esistenza di trattative in corso con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
- presentare la domanda di cui all'art. 44 comma 1 CCI (c.d. **domanda prenotativa**)

Va depositata la seguente documentazione:

- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale economica, economica e finanziaria dell'impresa;
- stato analitico ed estimativo delle attività;
- elenco nominativo dei creditori ed elenco titolare dei diritti reali o personali sui beni del debitore;
- una **proposta di accordo** corredata da una **dichiarazione di un professionista indipendente**, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e sulla **idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.**

La richiesta di misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari.

Misure protettive: il nuovo *automatic stay*

Gli effetti protettivi del patrimonio e delle trattative volte ad una regolazione concordata della crisi con i creditori sono stati subordinanti al principio della domanda (del debitore).

Diversamente da quanto previsto dagli attuali art. 168 l.fall. e 182 bis l.fall. :

- a) **le misure protettive non rappresentano più un effetto necessario ed automatico della domanda di accesso al procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione** (tant'è che proprio dalla mancata richiesta di misure cautelari dipende la possibilità di omologare un particolare sottotipo di tali accordi, c.d. "*agevolati*" – art 60 CCI)

- b) **si produrranno solo se verranno richieste nella domanda (art. 40, comma 3 CCI) e verranno confermate dal Tribunale con decreto (art. 55 CCI)**

Accordi «ordinari»

L'impresa che ha raggiunto gli «accordi» con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, **può richiedere al Tribunale l'omologazione degli accordi** che, *«contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione»* (art. 40, co. 4, CCI)

Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione (art. 57, comma 2, CCI).

Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate per il piano attestato di risanamento (art 56 CCI)

Al piano devono essere allegati i documenti di cui all'art. 39, commi 1 e 3, CCI:

- scritture contabili e fiscali obbligatorie
- dichiarazioni dei redditi e bilanci ultimi tre esercizi;
- relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata;
- stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- idonea certificazione sui debiti fiscali e contributivi e per premi assicurativi;
- elenco nominativo dei creditori.

Accordi «ordinari»

La norma (art. 57 CCI), prevede espressamente che:

Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

- **entro 120 giorni dall'omologazione** in caso di crediti già scaduti a quella data;
- **entro 120 giorni dalla scadenza**, in caso di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione.

Si tratta dell'unico **profilo «autoritativo»** ossia non negoziale degli accordi ordinari: una **moratoria ex lege** al fine di tener conto dei tempi della procedura.

«Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3»

L'accordo: possibili contenuti

Il **contenuto** dell'accordo di ristrutturazione è **ampio e flessibile**. All'autonomia privata è riservata la più ampia libertà di scelta in ordine al contenuto degli accordi (libertà a «geometria variabile»).

Gli accordi possono riguardare:

La struttura dell'indebitamento  Negozi di ristrutturazione della massa debitoria	<ul style="list-style-type: none">• Accordi dilatori• Rimissioni totali o parziali dei debiti• Contratti di cessione dei beni ai creditori• Cartolarizzazione dei crediti• Postergazioni• Accordi di nuova finanza
Interventi sull'azienda e sul patrimonio in genere	<ul style="list-style-type: none">• Ristrutturazione del complesso produttivo• Cessione dell'azienda o di suoi rami (anche a newco)• Riduzione del personale• Liquidazione dei beni anche tramite un mandatario
Misure in tema di gestione dell'impresa  Accordi relativi alla gestione e alla governance	<ul style="list-style-type: none">• Mutamento composizione degli organi di gestione e di controllo• Sostituzione dei dirigenti• Patti che riservano ai creditori la designazione di amministratori• Accordi a favore di alcuni creditori riservando agli stessi il diritto ad essere informati circa l'andamento dell'impresa o ad essere consultati

L'accordo: regole di trattamento dei creditori

Creditori aderenti

- Libertà di negoziazione
- Non è necessario rispettare la *par condicio* in quanto i creditori, privilegiati e non, che aderiscono all'accordo dispongono liberamente del loro credito
- Si può prevedere un diverso trattamento dei creditori aderenti con modalità e termini diversi per la soddisfazione
- Per garantire l'adempimento degli obblighi assunti dall'impresa, l'accordo può prevedere la concessione di nuove garanzie a favore dei creditori o di alcuni di essi (anche suddivisi in classi)

Creditori estranei all'accordo

Devono essere **soddisfatti integralmente** ma è prevista una **moratoria legale**:

- Per i crediti già scaduti alla data di omologa: **120 giorni dalla data di omologazione dell'accordo**
- Per i crediti non ancora scaduti alla data di omologa: 120 giorni dalla relativa scadenza.

La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCI)

Il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi previdenziali. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

La proposta di transazione fiscale è depositata presso il competente Agente della riscossione e agli altri Uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

L'eventuale adesione degli Enti deve intervenire **entro 90 giorni** dal deposito della proposta.

Il c.d. cram down



Il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e**, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, **la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.** (Art. 63, comma 2-bis, CCI).

La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione

La transazione fiscale è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 che ha modificato la Legge Fallimentare inserendovi l'art. 182 *ter*, in un primo momento limitato al solo concordato preventivo e, successivamente, esteso agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182 bis l.f. (D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169).

La versione originaria dell'art. 182 *ter* l.f. escludeva la possibilità di includere nell'accordo anche i tributi costituenti risorse dell'Unione Europea, con particolare riferimento all'Iva e alle ritenute alla fonte operate e non versate. Nel 2016 il Legislatore ha riformulato il testo della norma escludendovi il divieto di falcidia dell'Iva, delle ritenute alla fonte e dei tributi che sono considerati risorse proprie dell'UE.

La transazione fiscale costituisce un sub procedimento, accessorio e strettamente legato all'accordo di ristrutturazione dei debiti, attraverso il quale l'imprenditore in crisi può predisporre una proposta di accordo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che preveda **modalità di pagamento dilazionato e/o parziale dei tributi**, anche mediante eventuali garanzie.

La *ratio* dell'istituto è quella di consentire il recupero dei crediti tributari, previdenziali, assicurativi contemperando l'esigenza di evitare, nei limiti del possibile, la disgregazione dell'organizzazione produttiva dell'impresa debitrice, con la necessità di assicurare il miglior soddisfacimento delle aspettative creditorie.

La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione

La **grande novità** è rappresentata dal **potere attribuito al Tribunale di omologare il concordato preventivo anche «in mancanza di adesione»** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali (c.d. *cram down*), qualora tale adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti necessaria ai fini della conclusione dell'accordo.

«*In mancanza di adesione*» significa **sia in caso di inerzia sia in caso di espressa manifestazione negativa** nei confronti della proposta avanzata dal debitore.

Esigenza di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate della crisi registrate nella prassi.

La stessa Relazione Illustrativa al Codice della crisi, aveva affermato che *"al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi, è previsto che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria"*.

La funzione del *cram down* è quella di conseguire il *"preminente interesse concorsuale"*, proprio mediante il superamento della *"resistenza"* dell'ente creditore rispetto alla proposta transattiva: resistenza immotivata in presenza di una convenienza – supportata dalla relazione dell'attestatore – rispetto all'alternativa liquidatoria e in contrasto con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Il piano di risanamento

Il piano di risanamento che accompagna gli accordi deve indicare:

- Le **cause della crisi**, lo stato di solvibilità e liquidità e le altre caratteristiche dell'impresa;
- I criteri e gli strumenti utilizzati (fonti informative e metodologie utilizzate);
- La **durata del risanamento e obiettivi intermedi** (*milestone*);
- **Finanziamenti «ponte»** già richiesti e quelli che l'impresa intende richiedere «in esecuzione» dell'accordo;
- **Le concrete misure di risanamento** che l'impresa ha deciso di porre in essere

ad esempio



- Continuazione diretta dell'attività (con possibilità di richiedere finanziamenti preveducibili)
- Soddifazione dei crediti mediante diverse forme
- Ricapitalizzazione mediante apporti di nuovo capitale
- Operazioni straordinarie (es. fusione con altra società)
- Cessioni di rami di azienda
- Dismissione o razionalizzazione delle linee produttive
- Misure dirette a ridurre i costi del personale (es. mobilità)
- Riorganizzazione dell'impresa
- Sostituzione dell'organo amministrativo

Relazione del professionista

L'impresa che predispose l'accordo di ristrutturazione **deve designare un professionista** per redigere una relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua **idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei**.

La relazione deve:

- presentare caratteri di **analicità e completezza**;
- rappresentare la **veridicità dei dati contabili**;
- presentare un'**esposizione logicamente coerente e non contraddittoria**;
- ispirarsi a **principi di prudenza**

Nella nuova formulazione della norma (art. 57 CCI) è scomparso ogni riferimento alla «certificazione», da parte del professionista, della fattibilità *giuridica* (in quanto già oggetto di sindacato giudiziale) e della fattibilità *economica*.

Il perimetro dell'attestazione che resta indispensabile dovrà desumersi anche dai **principi espressi nella Direttiva c.d. *Insolvency*** dove si afferma che **l'autorità giudiziaria...ha facoltà di rifiutare l'omologazione di un piano di ristrutturazione che «risulti privo della prospettiva ragionevole di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa»**.

Se prima dell'omologazione (o dopo) sono necessarie modifiche sostanziali del piano, l'attestazione deve essere rinnovata (art 58 CCI).

Iscrizione dell'accordo e opposizione all'omologazione

«L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione»

Entro **30 giorni** decorrenti dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese *«i creditori e ogni altro interessato»* possono proporre **opposizione all'omologazione** (opposizione all'accordo).

Il termine per l'opposizione decorre automaticamente dalla pubblicazione dell'accordo senza che sia necessaria alcuna comunicazione ai creditori.

Sono legittimati a proporre opposizione:

- tutti i creditori (estranei o dissenzienti)
- i titolari di un interesse patrimoniale che possa essere pregiudicato dall'accordo (es. dipendenti che non abbiano crediti da vantare ma che siano pregiudicati dalla prevista cessazione dell'attività di impresa)
- fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso;
- PM;
- socio finanziatore o socio di minoranza.

Omologazione dell'accordo

Il Tribunale decide con decreto se omologare o meno l'accordo.

Esegue una serie di verifiche (**controllo di legittimità**):

- sulla competenza;
- in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi;
- riguardo alla completezza della documentazione presentata;
- sulla validità degli accordi di ristrutturazione;
- sul raggiungimento della percentuale prevista dalla legge;
- sul rispetto delle norme procedurali;
- sulla completezza, esaustività e coerenza della relazione del professionista (non controllo di merito)

Se il Tribunale nega l'omologazione l'accordo si scioglie (salvo diverso patto fra debitore e creditori) e su richiesta di uno o più creditori può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.

Se omologa l'accordo di ristrutturazione l'impresa deve chiedere la pubblicazione del decreto nel RI (si può proporre reclamo entro 15 gg.)

Effetti dell'omologazione ed esecuzione dell'accordo

Effetti dell'omologazione:

- Esenzione dalla revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione degli accordi;
- Esenzione penale dai reati di bancarotta per le operazioni esecutive dell'accordo;
- Estensione dell'accordo ai creditori non aderenti e/o imposizione all'Erario (se richiesto e disposto nel decreto di omologa)

A differenza che nel concordato preventivo, **nessuna norma disciplina la fase successiva all'omologazione dell'accordo.**

Il debitore torna *in bonis* ed è soggetto alla disciplina di diritto comune.

I creditori riprendono totale libertà di azione:

- I creditori aderenti possono pretendere l'adempimento degli accordi (anche promuovendo azioni cautelari)
- i creditori estranei, in caso di mancato integrale pagamento nei termini previsti dalla moratoria legale, possono richiedere il fallimento del debitore o agire nei suoi confronti.
- **In caso di mancato adempimento degli accordi, gli aderenti possono richiederne la risoluzione.**

Vantaggi e svantaggi

VANTAGGI

- Procedimento rapido e meno costoso
- Contenuto flessibile del piano proposto
- Esenzione da revocatoria
- Prededucibilità finanziamenti funzionali alla prosecuzione attività se autorizzati dal Tribunale
- Possibilità di richiedere misure protettive del patrimonio
- Ingerenza limitata del Tribunale

SVANTAGGI

- Difficoltà in caso di elevato numero di creditori
- Soddifazione integrale creditori non aderenti
- Controllo giudiziale per l'omologazione degli accordi